


# Tema del mese



INQUADRAMENTO MAIL,  
AUTOLIQUIDAZIONE E OT23

FEBBRAIO 2024





## INQUADRAMENTO INAIL, AUTOLIQUIDAZIONE E OT23

### Sommario

*Perché questo tema?*

1. IL SISTEMA TARIFFARIO.....	3
2. L'INQUADRAMENTO INAIL .....	4
2.1. Lavorazioni complesse .....	5
2.2. Classificazioni non previste.....	7
3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE	8
3.1. Estensione obbligo assicurativo INAIL.....	8
3.2. Rafforzamento delle misure per la salute e sicurezza nei PCTO.....	9
3.3. Costituzione del Fondo familiari di studenti vittime di infortuni. ....	9
3.4. Soggetti assicurati.....	9
3.5. Caso I – Onere del pagamento del premio INAIL in caso di tirocinio.....	10
3.6. Caso II – Obbligo di assicurazione di tirocinanti, apprendisti e tutor .....	11
4. OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO .....	11
4.1. L'imprenditore artigiano-artigiano di fatto .....	12
5. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL.....	13
5.1. In che cosa consiste e chi sono i soggetti obbligati .....	13
5.2. Retribuzione imponibile .....	14
5.3. Retribuzione imponibile – lavoratori con contratto a tempo parziale .....	14
5.4. Retribuzione imponibile – lavoro intermittente.....	15
5.5. Retribuzioni convenzionali.....	15
5.6. Riduzione del premio artigiani .....	16
5.7. Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d'Italia.....	17
5.8. Riduzione del premio per le cooperative agricole .....	17
5.9. Incentivi per il sostegno della maternità/ paternità e per la sostituzione dei lavoratori in congedo ....	17
5.10. Agevolazioni legge 92/2012.....	18
6. IL CALCOLO DELL'AUTOLIQUIDAZIONE .....	18
6.1. Le basi di calcolo e la check – list di controllo.....	18
7. FOCUS .....	21
7.1. I lavoratori sportivi .....	21
7.2. Premio per scuole e istituti di formazione .....	22
8. IL MODELLO OT23.....	26
8.1. Aree di intervento e presentazione della domanda .....	26
8.2. Controlli.....	28
9. LA DENUNCIA DEI RISCHI E LA GESTIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI .....	29
9.1. Ricorsi in materia di modello OT23 .....	31



### *Perché questo tema?*

Per questo mese, a fronte della prossima scadenza prevista per il 16 febbraio 2024 relativa al pagamento del premio INAIL, abbiamo pensato, con alcuni componenti del Centro Studi Nazionale ANCL, di utilizzare lo strumento del tema del mese al fine di operare una sistematizzazione delle norme e regole in materia di autoliquidazione, inquadramento INAIL e OT23, e fornire così anche istruzioni e linee guida dal taglio prettamente pratico e operativo che possano essere di supporto ai Consulenti del Lavoro, nostri iscritti.

A fronte anche delle numerose questioni aperte, e delle incertezze riferite a casi specifici, tra i quali ricordiamo: l'operatività dell'obbligo assicurativo INAIL nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione; l'onere assicurativo in capo a soggetti specifici quali l'imprenditore artigiano, l'amministratore e il socio di società; per non dimenticare poi le questioni aperte circa la modalità di determinazione del premio per i lavoratori sportivi e per le scuole di istruzione e formazione, abbiamo ritenuto necessario dedicare alcuni paragrafi del presente documento proprio all'analisi delle tematiche sopraesposte.

Crediamo fortemente, infatti, che il tema del mese possa essere impiegato in parte come strumento di approfondimento e di sistematizzazione degli argomenti trattati da un punto di vista normativo e in alcuni casi anche dottrinale e giurisprudenziale, e in parte, a fronte della diffusione capillare che ha acquisito, come supporto per il professionista Consulente del Lavoro, nell'espletamento di alcune attività e oneri ai quali è chiamato. Infine, auspichiamo, come sempre, che tale documento possa divenire un utile mezzo con il quale confrontarsi, anche sul territorio, su questioni e aspetti sui quali ancora non è presente un orientamento e una prassi consolidata e che, dunque, possono creare incertezze e dubbi al Professionista.

*A cura di Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL*


## 1. IL SISTEMA TARIFFARIO

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono obbligatoriamente soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- le attività svolte attraverso l'utilizzo di macchine, apparecchi, impianti ovvero svolte in ambienti per la produzione di opere e servizi che comportino l'impiego di macchine, apparecchi o impianti, ivi comprese le c.d. lavorazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale;
- le attività espressamente elencate dall'art. 1, del medesimo D.P.R., ovvero quelle attività che presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l'ausilio di macchine o impianti.

Una delle principali caratteristiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è senz'altro costituita dal fatto che, a parità di prestazioni riconosciute agli assicurati, l'entità del premio da pagare è estremamente diversificato nel quantum tra i vari datori di lavoro e assicuranti. L'onere del premio, fatte salve le ipotesi di ripartizione per i lavoratori parasubordinati, incombe interamente sul datore di lavoro.

La citata diversificazione del premio assicurativo è chiaramente imputabile al "rischio" delle lavorazioni svolte ed assicurate, quale elemento basilare su cui si fonda l'intero impianto assicurativo e che è incardinato nel c.d. *Sistema tariffario INAIL* recentemente rivisitato dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019 che ha definitivamente approvato i nuovi tassi dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle gestioni industria, artigianato, terziario ed altre attività.



Il piano delle tariffe o sistema tariffario INAIL è caratterizzato dai sopradetti quattro macro settori ed ognuno di questi è organizzato in dieci grandi gruppi merceologici, numerati da 0 a 9, a loro volta suddivisi in gruppi, sottogruppi e voci.

I gruppi sono rappresentati da numeri di quattro cifre e sono identificati sempre da una coppia di zeri finale (es. 1100; 4300; etc.). I sottogruppi sono anch'essi rappresentati da numeri di quattro cifre, ma essi terminano con un solo zero finale (es. 1110; 4310; etc.). Infine vi sono le c.d. *Voci tariffarie*, anch'esse di quattro numeri (es. 1111; 6213; etc.) che indicano le caratteristiche proprie della singola lavorazione nonché il tasso di riferimento per mille da applicare alle retribuzioni per il calcolo del premio ordinario.

Al riguardo si evidenzia che ai fini dell'inquadramento INAIL non è sufficiente verificare esclusivamente la voce di tariffa finale, quale ultimo elemento della "catena", ma dovrà tenersi conto anche del grande gruppo, gruppo e sottogruppo a cui la voce appartiene. Le lavorazioni (le voci tariffarie) devono infatti essere circoscritte al comparto produttivo identificato dal grande gruppo di appartenenza e ciò vale anche per i sottogruppi relativamente ai gruppi e per le voci relativamente ai sottogruppi.

Ogni voce tariffaria è una rappresentazione del rischio medio nazionale delle attività lavorative nella stessa riportata ed è determinata con criteri oggettivi ed esclusivamente tenendo a riferimento la relazione tra gli oneri rappresentati dalla durata e dalla gravità degli eventi indennizzati e l'ammontare delle retribuzioni dichiarate (e conseguentemente dei premi versati).

Insomma, l'inquadramento tariffario dei datori di lavoro è un'operazione complessa che deve contemperare la struttura del sistema classificatorio/tariffario dell'Ente e l'effettiva attività dell'impresa, sia nel suo complesso che nei singoli processi che compongono la stessa.

## 2. L'INQUADRAMENTO INAIL

Prima che abbia inizio il "rischio" lavorativo, il datore di lavoro deve procedere ad inoltrare telematicamente all'Istituto assicurativo una denuncia di iscrizione. Sussiste, dunque, in capo al datore di lavoro/committente l'obbligo di comunicare all'INAIL le lavorazioni esercitate, la data di inizio delle attività rischiose nonché le eventuali e successive variazioni intervenute.

In tale fase, l'Istituto comunicherà, con il certificato di iscrizione:

- il codice ditta, quale codice univoco che identifica l'azienda. Esso può contenere diverse P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- la/le P.A.T., codice identificativo delle sedi di lavoro dell'azienda. Essa/e possono contenere diverse lavorazioni principali;
- la/le lavorazione/i, strettamente collegate alle voci di rischio INAIL e che identificano l'attività effettivamente esercitata dall'impresa, unitamente alle c.d. lavorazioni complementari o sussidiarie.

L'inquadramento nelle gestioni tariffarie INAIL deve avvenire, a mente dell'art. 4 del M.A.T., nella medesima classificazione settoriale disposta dall'Istituto previdenziale, ai sensi dell'art. 49, della legge n. 88/89, tenendo conto delle specifiche disposizioni dell'art. 1, d. lgs. n. 38/2000. Solo nel caso in cui il datore di lavoro/committente non sia soggetto alla classificazione aziendale disposta dall'INPS, l'inquadramento è effettuato direttamente dall'INAIL. Pertanto, in fase di apertura del rischio, assunto che l'attribuzione della matricola previdenziale dipendente avviene in una fase successiva alla denuncia di iscrizione INAIL, l'inquadramento dell'Ente deve considerarsi provvisorio. Nel caso di diverso inquadramento settoriale da parte dell'INPS sarà cura del datore di lavoro informare l'Istituto assicurativo per le rettifiche necessarie che decorreranno dalla data di inizio dell'attività.

Nella denuncia di iscrizione, così come in quella di variazione, vanno inserite tutte le informazioni e gli elementi utili ad assicurare una corretta classificazione dell'attività aziendale da parte dell'INAIL.

Sul punto, dunque, non deve ritenersi sufficiente evidenziare esclusivamente la c.d. lavorazione principale, ovvero quella lavorazione che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un'unità operativa ovvero quel ciclo di operazioni necessario per la realizzazione di quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa. In tal senso, trovano evidenza – ma anche giovamento, come diremo più avanti – rispetto ad un possibile futuro contenzioso con l'Istituto – le operazioni definite complementari o sussidiarie. Queste, rispettivamente, identificano quelle attività indispensabili per eseguire compiutamente la lavorazione principale (il ciclo produttivo senza di essa non sarebbe completo) e quelle attività che, seppur non indispensabili (attività che, addirittura, potrebbero essere affidate a terzi) sono legate indirettamente al ciclo operativo e/o produttivo dell'azienda.

Generalmente le lavorazioni complementari e sussidiarie sono inglobate nella lavorazione principale e seguono il riferimento classificatorio di quest'ultima in presenza delle seguenti condizioni:

- sono svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale;

- sono in connessione operativa con l'attività principale ovvero si realizzano beni o servizi esclusivamente per la misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale.

In assenza di tale ultima condizione, le attività complementari e sussidiarie configurerebbero una nuova lavorazione principale.

A mero titolo esemplificativo, per un'impresa di produzione di beni, potrebbero costituire:

- attività complementari, le attività di manutenzione dei macchinari, l'affilatura di utensili, le operazioni di pulizia laddove questa sia necessaria per il corretto esercizio dell'attività principale;
- attività sussidiarie, le attività dei servizi di guardiania, di magazzino e/o deposito.

Si noti, altresì, che laddove le attività valutate come complementari o sussidiarie siano espressamente escluse dalla lavorazione principale della voce tariffaria costituiscono ulteriori attività principali.

Ad esempio, l'attività di trasporto delle merci aziendali, sia essa intesa per consegna o approvvigionamento di merci e materie prime, laddove condotta dal personale dell'impresa – pur in presenza di un rischio “specifico” – trova riferimento classificatorio nella lavorazione principale. Ciò è espressamente escluso, invece, per le attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci, atteso che, come è possibile prendere nota dall'immagine a seguire, l'attività di trasporto è riconducibile ad una diversa voce tariffaria.

<b>9300</b>	<p><b>Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci.</b>  <b>Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.;</b> escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa.  <b>Escluse le attività di produzione o di trasformazione.</b>  <b>Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi.</b>  <b>Solo per attività a sé stanti.</b>  <b>Magazzini dei servizi di trasporto.</b>  <b>Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100.</b></p>	28,19
-------------	--	-------

## 2.1. Lavorazioni complesse

La classificazione dell'attività a più voci tariffarie riguarderà principalmente due casi:

- azienda che svolge due o più attività che nel sistema tariffario configurano lavorazioni distinte e separate (es. impresa che realizza due linee di prodotti o servizi differenti che trovano ognuna il proprio riferimento tariffario);
- azienda che realizza un solo prodotto o servizio ottenuto mediante più fasi operative, anche in sequenza tra loro, riferibili a differenti voci tariffarie e tra le quali non sussistono requisiti di complementarietà o sussidiarietà.



Il secondo caso, più del primo, rappresenta una forte criticità nel sistema dell'inquadramento INAIL specie con riferimento a quelle attività che risultano particolarmente complesse a livello tecnico o che abbiano una lavorazione principale molto articolata e tale da creare difficoltà nell'individuazione delle singole fasi che la compongono ovvero per quelle attività che sembrano, secondo i canoni comuni, unitarie, ma che sono disciplinate come complesse nell'ambito delle disposizioni tariffarie.

Di seguito, alcuni casi pratici su cui l'Istituto assicurativo si è già espresso:

Attività esercitata	Valutazione attività complessa
Attività di ristorazione e vendita di generi alimentari a prescindere che venga svolta in unico ambiente o in ambienti diversi (es. minimarket con ristorante).	Costituisce attività complessa. Per il settore terziario, infatti, l'attività di vendita è riconducibile alla V.T. 0111 o alla V.T. 0116, mentre l'attività di ristorazione/bar è appartenente alla V.T. 0210.
Attività di produzione e vendita di pasta fresca e di cibi cotti.	Costituisce attività complessa. La preparazione e la vendita di pasta fresca (non cotta) va ricondotta alle V.T. 1443, per l'artigianato, e alla V.T. 1440, per il terziario. La preparazione e la vendita di cibi cotti sia per consumazione in loco che per asporto, invece, trova classificazione nella V.T. della ristorazione e dunque alle voci 0211, per l'artigianato, e 0210, per il terziario.
Attività di trasporto e commercializzazione del pescato proprio.	Non costituisce attività complessa. Nell'ambito della piccola pesca marittima e dell'acquacoltura, l'attività di trasporto e commercializzazione del pescato (proprio) costituisce attività ricompresa nella V.T. della lavorazione principale.
Attività di realizzazione e manutenzione di software e siti, anche presso i locali del cliente.	Non costituisce attività complessa. L'attività di manutenzione rientra nella medesima voce tariffaria utilizzabile per chi realizza software

	o siti internet, essendo, dunque, attività ricompresa nella V.T. della lavorazione principale.
Attività di commercio tradizionale ed attività di commercio <i>online</i> .	Non costituisce attività complessa. L'attività di e-commerce svolta nel più generale contesto di vendita "tradizionale", viene attratta da quest'ultima.
Attività dei disco-bar (locali serali) che offre, altresì, attività di preparazione e servizio ai tavoli di alimenti.	Costituisce attività complessa. All'interno della V.T. 0224, rientrano i servizi di "bar interni". Laddove l'attività comporti la preparazione di cibi ed il servizio ai tavoli si integreranno le circostanze per la V.T. 0210 inerente all'attività di ristorazione.
Attività di vendita di gioielli con laboratorio interno.	Costituisce attività complessa. Salvo che non si tratti di piccole manutenzioni o riparazioni (es. cambio di una batteria; rimozione di maglie; lucidatura o pulizia di gioielli; settaggio di orologi), l'eventuale attività di laboratorio – svolta in un più generale complesso di attività di vendita – integra gli estremi per la configurazione di un'attività complessa (es. attività di smontaggio di orologi, allargamento o restringimento di anelli, etc.).
Attività di vendita di mobili con trasporto e montaggio presso il cliente finale.	Costituisce attività complessa. L'attività di vendita di mobili con successiva consegna e montaggio presso il cliente costituisce attività complessa.
Vendita di computer o componenti tecnologici ed attività di messa in servizio presso il cliente.	Non costituisce attività complessa. L'attività di messa in servizio dei beni tecnologici venduti è attratta dalla lavorazione principale, salvo le ipotesi in cui non si costruiscano reti, connessioni a periferiche e quant'altro. In tal caso si configurerebbe, invece, attività complessa (impiantistica).

## 2.2. Classificazioni non previste

Nel caso in cui l'attività esercitata non sia formalmente prevista dalle lavorazioni contenute nel sistema tariffario la classificazione avverrà, ai sensi dell'art. 9, comma 6, M.A.T., individuando, in concreto, le voci di tariffa applicabili previa analisi tecnica del processo produttivo ed operativo dell'impresa. Verrà, dunque, effettuato un esame analitico delle diverse operazioni fondamentali che compongono la lavorazione allo scopo di individuare lavorazioni simili a quella da classificare. Oltre a rilevare similitudini, analogie e corrispondenze tra l'attività da classificare e quelle "tipizzate" in Tariffa, saranno utili al completamento della suddetta analisi i seguenti elementi tecnici:

- il processo produttivo e le modalità operative;
- le mansioni e le competenze richieste;
- i macchinari utilizzati, le attrezzature e gli utensili nonché i mezzi impiegati;



- i materiali oggetto di lavorazione.

### 3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro) poi convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85 è intervenuto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni sul lavoro, operando un rafforzamento delle regole già esistenti.

In particolare, con riferimento all'ambito dell'istruzione e della formazione le principali novità si registrano in merito:

- All'estensione dell'obbligo assicurativo INAIL;
- Al rafforzamento delle misure per la salute e sicurezza nei PCTO;
- Alla costituzione del Fondo familiari di studenti vittime di infortuni.

#### 3.1. Estensione obbligo assicurativo INAIL

L'articolo 18 del d.l. lavoro rubricato *“Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore”* prevede **l'estensione in via sperimentale per l'anno accademico 2023 e 2024 dell'obbligo di assicurazione** (originariamente limitato solo agli ambienti di laboratorio e alle palestre) **allo svolgimento delle attività di insegnamento- apprendimento nell'ambito del sistema di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.**

Risultano essere destinatari di tale obbligo assicurativo i soggetti individuati dal comma due:

*“a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);*

*b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;*

*c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;*

*d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;*

*e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;*

*f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;*



g) *gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti*”.

Sul punto si rinvia anche a quanto previsto dalla circolare INAIL del 26 ottobre 2023, n. 45, che vedremo in seguito.

### 3.2. Rafforzamento delle misure per la salute e sicurezza nei PCTO

Con riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) la disciplina originaria era contenuta all'interno della legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) art. 1 co. da 784 e 787; il decreto lavoro all'articolo 17 co. 4 interviene stabilendo il principio per cui la progettazione di tali percorsi deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Viene così introdotta una nuova figura specializzata, quella del docente coordinatore del progetto e parallelamente viene attivato il monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Un ulteriore adempimento rivolto esclusivamente alle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza consiste nell'integrazione del DVR con un'apposita sezione all'interno della quale siano indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti di PCTO.

L'articolo 17, al comma 5, prevede che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le aziende per l'alternanza scuola-lavoro, debba consentire la condivisione di ulteriori informazioni oltre a quelle già previste da ciascuna impresa iscritta.

Viene stabilito poi che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ridenominata quale piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, debba assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e dati per la proficua progettazione dei PCTO.

### 3.3. Costituzione del Fondo familiari di studenti vittime di infortuni.

Infine, l'articolo 17 del d.l. lavoro prevede l'istituzione di un **fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti**, compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, **deceduti a seguito di infortuni intercorsi**, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

### 3.4. Soggetti assicurati

La circolare INAIL 26 ottobre 2023, n. 45 è intervenuta nel definire puntualmente le novità introdotte dal *d.l. lavoro* in materia di salute e sicurezza nell'ambito dell'istruzione e formazione.

#### *Docenti*

La Circ. INAIL n. 45/2023 ha specificato che la copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico- scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio *in itinere*, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

### **Alunni e studenti**

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 78414, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela. L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro. La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola, incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro

### **3.5. Caso I – Onere del pagamento del premio INAIL in caso di tirocinio**

**Società privata che organizza corsi di formazione prevalentemente online invia uno studente presso un'azienda esterna per fare un tirocinio, su chi grava l'onere del pagamento del premio INAIL in questo caso?**

La prima distinzione che occorre operare è tra scuole di ordine pubblico e scuole di ordine privato, dove le scuole di ordine pubblico non hanno alcun obbligo a differenza di quelle di ordine privato. Quest'ultime, infatti, sono tenute ad identificare il numero di studenti coinvolti nelle relative attività e a trasmettere dunque la relativa dichiarazione entro il 30 novembre (come previsto dall'art. 18 del d.l. n. 48/2023 e dalla Circ. INAIL n. 45/2023), alla luce poi del numero di studenti verrà calcolato il premio speciale da parte dell'INAIL con la tariffa su singolo studente di 9,87 euro (così come stabilito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che all'articolo 1 definisce il premio speciale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e università non statali, e con il quale viene approvata la deliberazione n. 66 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell'INAIL) a cui va



aggiunta l'addizionale ex ANMIL pari all'1% prevista dall'art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Questa copertura assicurativa copre gli studenti nelle attività che vengono svolte a scuola, sia nelle attività di laboratorio che in quelle di alternanza-scuola lavoro, quindi anche per attività che vengono prestate fuori dal contesto scolastico.

Ma attenzione, in caso di infortunio nel tragitto casa-luogo di prestazione attività lavorativa o casa-scuola non sussiste la previsione dell'*infortunio in itinere*.

È possibile esista anche un obbligo a carico del soggetto ospitante, che scaturisca da eventuali accordi presi e riportati all'interno della Convenzione.

Dunque, è possibile affermare che qualora si tratti di attività pratiche connesse al percorso di istruzione e formazione in essere l'obbligo assicurativo è in carico all'istituto formativo, altrimenti sarà necessario sia da un punto di vista assicurativo che di salute e sicurezza che l'onere si configuri a carico del soggetto ospitante, questo, si ripete, anche in funzione e alla luce del progetto di convenzione tra la scuola e il soggetto ospitante.

Il tema viene ulteriormente approfondito all'interno del presente elaborato al [paragrafo 7.2](#).

### 3.6 Caso II – Obbligo di assicurazione di tirocinanti, apprendisti e tutor

**I tirocinanti o apprendisti di fondazioni ITS devono essere assicurati su retribuzione convenzionale? Questa previsione trova applicazione anche con riferimento al tutor e anche qualora egli si qualifichi come professionista?**

Premesso che sussiste sempre un onere di assicurare docenti e studenti di ITS Fondazioni nei casi previsti dall'art. 18 d.l. n. 48/2023, la questione che qui si pone deriva dal fatto che i tirocinanti e gli apprendisti non percepiscono una retribuzione. Pertanto, sarà necessario fare ricorso al premio speciale, per cui alla luce della dichiarazione del numero di studenti che partecipano a questa attività formativa esterna e che risultano dalle dichiarazioni rese lo scorso 30 novembre, su questo numero dichiarato verrà poi quantificato il premio speciale. (Con riferimento a tale adempimento, così come confermato anche dalla Circ. INAIL n. 45/2023 "*ogni anno, entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell'anno scolastico/accademico precedente 2022/2023, ai fini della determinazione del premio di regolazione*").

Sarà comunque sempre necessario verificare cosa era stato previsto all'interno della convenzione al fine di comprendere su chi grava l'obbligo assicurativo.

## 4. OBBLIGO ASSICURATIVO DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

*"I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare: collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali, soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria, sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all'INAIL, qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.*

Dunque i datori di lavoro, anche artigiani, tenuti all'obbligo assicurativo INAIL sono coloro che intendono impiegare:

- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- coadiuvanti delle imprese commerciali



- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

(Articolo 23 del DPR n. 1124/1965 come modificato dall'articolo 39 del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008).

L'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL sussiste per l'imprenditore artigiano, inteso come "*colui il quale esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'Impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo*" (art. 2, co.1, l. n. 443/1995) in presenza di **lavorazioni rischiose** previste dall'articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965.

Le attività protette (art. 1 del D.P.R. n. 1124/65) che integrano il **requisito oggettivo necessario** per assicurare l'imprenditore artigiano sono quelle che prevedono:

- **uso di macchine, apparecchi ed impianti di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 1124/65** e successive modifiche ed integrazioni anche qualora macchine, apparecchi ed impianti siano impiegati in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'impresa, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento;

- **lavorazioni oggettivamente pericolose**, anche in assenza dell'uso di macchine, apparecchi o impianti, con specifico riferimento alle fattispecie previste nell'art. 1, comma 3, numeri 1), 7), 8), 10) e 13) del D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, cui si rinvia.

In linea generale, occorre tenere presente che è difficile escludere la presenza di attività protette di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 1124/65 nel ciclo produttivo dell'impresa artigiana e, dunque, negare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo per l'imprenditore artigiano che partecipa al lavoro manuale della sua impresa.

Relativamente all'ambito applicativo della tutela assicurativa le prestazioni sono riconosciute all'artigiano nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa. In tal caso sono considerate come avvenute in occasione di lavoro tutte le operazioni che presentano caratteristiche di **manualità e abitualità** previste dall'art. 4 del Testo Unico, si annovera a titolo di esempio l'impiego dell'autovettura per il trasporto di manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e la modalità di esecuzione dell'opera tecnicamente artigianale.

Restano escluse dalla tutela le attività recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale, quali, ad esempio, lo svolgimento di pratiche amministrative, l'acquisizione della clientela e la stipula dei contratti.

#### 4.1. L'imprenditore artigiano-artigiano di fatto

La circolare INAIL 23 novembre 2004, n.80 avente ad oggetto "**Assicurazione dell'artigiano di fatto**" precisa che, secondo l'interpretazione consolidata seguita dall'INAIL, l'obbligo assicurativo dell'artigiano è fondato non tanto sull'elemento formale della iscrizione (o meno) all'Albo, quanto sulla **situazione sostanziale presente nel caso concreto**.

Quindi, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, l'obbligo assicurativo dell'artigiano può essere affermato quando, **di fatto**, sia accertata la ricorrenza:

- dei requisiti generali di assicurazione (artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/65);
- dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana (artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 443/1985).

Volendo dunque fare qualche esempio è possibile affermare come risulti artigiano di fatto il titolare dell'impresa edile con dipendenti che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell'impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell'ambito dell'impresa stessa.

Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell'autoscuola con dipendenti che, oltre a gestire l'impresa, svolge abitualmente l'attività di istruttore di guida.

Va però precisato che, non ricorre la figura dell'artigiano di fatto laddove il soggetto non sia dotato dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle leggi statali (ed anche regionali) per l'esercizio di determinate attività che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (legge n. 443/1985).

In ogni caso, la Sede INAIL è tenuta a segnalare tali casi alla Commissione Provinciale per l'Artigianato per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza.

#### 4.1.1. Associato in partecipazione (artigiano di fatto)

Il titolare di impresa, inquadrata nella Gestione Industria, assicurato in qualità di artigiano di fatto (in possesso dei requisiti tecnico-professionali) è tenuto anche ad assicurare l'associato in partecipazione, in quanto associante.

**N.B. Il socio artigiano di una srl artigiana sarà tenuto al pagamento del solo premio speciale e non anche al pagamento del premio sul compenso.**

#### Caso I - Socio amministratore srl

**Un soggetto è socio amministratore di una Srl, ma presta anche attività nella stessa e, dunque, percepisce un compenso come imprenditore artigiano. Il socio amministratore paga dunque il premio artigiano Inail determinato solo in misura fissa, e non anche in misura variabile, sulla base dell'entità del compenso da amministratore?**

La circolare Inail n. 66/2008 precisa che, se il socio risulta già assicurato all'INAIL per l'esercizio di un'attività nell'ambito di un rapporto di dipendenza funzionale con la società (da intendersi quale "particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi", si veda nota INAIL 27 febbraio 2015, prot. n. 1501), non si dovrà aprire una ulteriore posizione INAIL per l'ulteriore attività svolta come amministratore, per cui il saldo del premio deriverà solo dal calcolo proprio delle società artigiane, come nel caso prospettato. Se invece l'amministratore non svolgesse attività lavorativa come socio, ma solo mansioni assicurabili come amministratore, sarebbe assicurato come lavoratore parasubordinato, osservando i minimali e i massimali previsti per questa categoria di collaboratori.

## 5. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

### 5.1. In che cosa consiste e chi sono i soggetti obbligati

L'autoliquidazione INAIL è quell'adempimento **annuale** che permette di determinare il premio assicurativo da versare.

Difatti, entro il **16 febbraio di ogni anno** i datori di lavoro titolari di **PAT** (posizione assicurativa territoriale) devono:

- determinare le retribuzioni imponibili;
- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno passato (regolazione);
- calcolare il premio da versare dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il Modello di pagamento unificato – F24.

Entro il **28 febbraio di ogni anno** (o 29 febbraio in caso di anno bisestile) deve poi essere presentata la **dichiarazione delle retribuzioni** telematica, utilizzando i servizi telematici INAIL “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006).

I datori di lavoro che pensano di erogare nell’anno successivo (2024 nel caso attuale) un importo di retribuzioni **inferiore** a quello corrisposto nell’anno precedente (2023 nel caso attuale) e sul quale hanno calcolato l’ammontare del premio a regolazione, devono inviare una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni, attraverso il servizio telematico “**riduzione presunto**”.

Per alcune categorie di attività, il premio è calcolato direttamente dall’INAIL; si tratta dei cd. **Premi Speciali**, rivolti a:

- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

È tenuto ad adempiere ogni datore di lavoro che ha una polizza dipendenti attiva e l’artigiano con o senza dipendenti/ lavoratori. Quelle aziende che hanno **cessato l’attività nel corso dell’anno** hanno l’obbligo di effettuare l’autoliquidazione **entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione** (art. 28, D.P.R. n. 1124/1965) utilizzando la funzionalità telematica «Autoliquidazione ditte cessate»

## LA RETRIBUZIONE IMPONIBILE E LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

### 5.2. Retribuzione imponibile

La **base imponibile ai fini INAIL** è individuata per alcuni aspetti in analogia alla base imponibile previdenziale calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR n.917/1986).

Sono **escluse** dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4 e 6, DPR 1124/1965:

- TFR;
- incentivi all’esodo;
- somme erogate a titolo di risarcimento danni;
- indennità assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
- contributi a forme di Previdenza Complementare;
- ANF.

### 5.3. Retribuzione imponibile – lavoratori con contratto a tempo parziale

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto **part-time** è la **retribuzione convenzionale oraria** (minimale o tabellare), determinata **moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo**.

La retribuzione convenzionale oraria da utilizzare è **la maggiore** di queste due:

- Minimale orario previsto per legge;
- Retribuzione tabellare da CCNL (paga base o minimo tabellare).\*

\*Include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: anche l’indennità di contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.

#### 5.4. Retribuzione imponibile – lavoro intermittente

Al lavoratore intermittente è **garantito** l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro al pari degli altri lavoratori.

Con la Circolare 12/04/2006, n. 22, l'INAIL ha fornito alcune precisazioni in merito alla determinazione del premio assicurativo dovuto dai lavoratori a chiamata o intermittenti.

Più precisamente, spiega l'istituto, il premio deve essere calcolato tenendo conto **sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità** tra una chiamata e l'altra (nei periodi di non lavoro).

#### 5.5. Retribuzioni convenzionali



Le retribuzioni convenzionali sono stabilite a:

##### 1. livello nazionale

- 1.1. Lavoratori in tirocinio formativo;
- 1.2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 – bis Codice civile;

##### 2. livello provinciale: familiari, soci e associati di cui al TU n. 1124/1965, artt. 6 e 7. Le categorie in argomento sono:

- 2.1. i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con o senza retribuzione effettiva;
- 2.2. i soci non artigiani di cooperative, con o senza retribuzione effettiva ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto – senza retribuzione effettiva.

##### Retribuzioni convenzionali lavoratori parasubordinati



Per questa tipologia di lavoratori, la base imponibile è costituita dai "**compensi effettivamente percepiti**", da determinare secondo l'articolo 51 del D.P.R. n.917/1986 (T.U.I.R.) 64, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

### La riduzione del premio assicurativo e gli incentivi

Per l'autoliquidazione 2023/2024, le **riduzioni contributive** annunciate sono:

- ✓ **navigazione,**
- ✓ **attività di pesca.**
- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT): **44,32%** sia per la regolazione premio anno 2023 che per la rata premio anno 2024 "Tipo codice "3";
- Sgravi per la pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN): sono **esonerate** le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la **pesca mediterranea** beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del **70%**; quelle che esercitano la **pesca costiera** beneficiano della riduzione contributiva nella misura del **44,32%** per la regolazione 2023 e per la rata 2024.

**Gli sgravi spettano per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.**

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2023 e di rata 2024, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Pesca	Regolazione 2023	Rata 2024
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

- Sgravio per il registro internazionale (PAN): le imprese armatrici sono **esonerate** dal pagamento del premio INAIL per il personale avente il requisito di cui all'art 119 del Codice della Navigazione ed imbarcato su navi iscritte al Registro Internazionale italiano.

Il beneficio è **esteso** ai lavoratori occupati su navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi camera-cucina servizi a bordo delle stesse navi da crociera, nonché alle attività connesse a quelle crocieristiche. È altresì esteso ai dipendenti occupati su navi in acque territoriali non italiane, per le attività di officina, cantiere e simili.

### 5.6. Riduzione del premio artigiani

La riduzione sconto artigiani viene applicata **solo alla regolazione 2023** nella misura del **4,99%**.

La riduzione è rivolta alle **imprese artigiane in regola:**

- con gli adempimenti contributivi,
- con tutti gli obblighi previsti dal d.lgs n. 81/2008,
- e non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente (2021-2022).

Inoltre, devono aver presentato richiesta **preventiva** di ammissione allo sgravio **barrando la casella del modello 1031** “*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*”, relativo alla denuncia delle retribuzioni per l’anno 2022 inviata lo scorso anno entro il 28/02/2023.

Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei già menzionati requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2023 - Agevolazioni” con il codice **127**. Allorché si voglia usufruire della suddetta agevolazione per il prossimo anno, dovrà essere barrata l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest’anno (da presentare entro il 29 febbraio 2024).

### **5.7. Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d’Italia**

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del **50%** del premio, sia per la regolazione 2023 sia per la rata 2024. Nelle basi di calcolo, la riduzione è indicata con il codice **003**.

### **5.8. Riduzione del premio per le cooperative agricole**

Le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti agricoli e/o zootecnici e che operano in zone montane e svantaggiate hanno diritto ad una riduzione pari al **75%** per i territori montani e al **68 %** per le zone agricole svantaggiate.

Tali riduzioni si applicano anche in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o allevato nei territori montani (75%) o svantaggiati (68%) dai propri soci della cooperativa e conferito alle stesse, indicandone la percentuale di conferimento nella denuncia delle retribuzioni per l’anno 2023.

Tali agevolazioni si applicano sia al premio di regolazione, sia al premio rata e le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici **005** e **025**.

### **5.9. Incentivi per il sostegno della maternità/ paternità e per la sostituzione dei lavoratori in congedo**

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, **in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità**. La riduzione è pari al **50%** dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Trattandosi di agevolazione, per poterne usufruire è necessario che il datore di lavoro sia in possesso di **DURC REGOLARE** e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

**Con la nota 1472 del 12 maggio 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che la mancata o incompleta presentazione dell’autocertificazione, non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso.**

## 5.10. Agevolazioni legge 92/2012

In relazione alle assunzioni effettuate, **a decorrere dal 1° gennaio 2013**, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del **50%** dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata massima di **dodici mesi, o di diciotto mesi** nei casi di trasformazione dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato o per assunzioni direttamente a tempo indeterminato.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

**Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).**

**Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato.**

Pertanto, viene richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente **non rimborsato o depositato** in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a **domanda di ammissione alle riduzioni**, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla **riduzione del 50%** dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H ad Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida INAIL Autoliquidazione 2023/2024).

ATTENZIONE: l'incentivo donne previsto per l'anno 2023 (Legge di Bilancio 2023) NON trova applicazione sul calcolo del premio, ma produce effetti solo il termine di contribuzione Inps.

## 6. IL CALCOLO DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

### 6.1. Le basi di calcolo e la check – list di controllo

Entro la fine di ciascun anno l'INAIL:

1. Invia la **comunicazione del tasso di premio** che verrà applicato per l'anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”).
2. Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “**Comunicazioni delle basi di calcolo**” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).

#### **Basi di calcolo dipendenti**

Nelle sezioni REGOLAZIONE ANNO 2023 – AGEVOLAZIONI e RATA ANNO 2024 – AGEVOLAZIONI sono indicati:

- campo POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE indica il numero della PAT su cui applicare la riduzione;
- campo *Tipo agev.* indica il codice della riduzione da applicare;

- campo *Agevolazione* (% sul premio) indica la misura della riduzione da applicare al premio della corrispondente PAT;
- campo *Descrizione* indica il tipo di agevolazione da applicare.

REGOLAZIONE ANNO 2023							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Gestione tariffaria	VOCE	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2023			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2024						
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Gestione tariffaria	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2024			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

### Basi di calcolo soggetti autonomi artigiani

Il campo **VOCE**: indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta dal soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019. Se la lavorazione svolta dall'artigiano è classificata con più voci di tariffa, nel campo VOCE sono riportate tutte le voci di tariffa corrispondenti alla classificazione del soggetto autonomo artigiano.

Il campo **Classe di Rischio**: riporta le classi di rischio omogenee individuate in base alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019.

Nel campo **Premio al netto add.le 1% ART.181 T.U.** è riportato per ognuna delle voci di tariffa, in relazione alla classe di rischio e alla percentuale di ponderazione, il corrispondente importo di premio speciale unitario.



SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI							
REGOLAZIONE ANNO 2023							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2023			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2024					
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2024			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

Nelle sezioni REGOLAZIONE ANNO 2023 – AGEVOLAZIONI e RATA ANNO 2024 – AGEVOLAZIONI sono indicati gli stessi dati previsti per la polizza dipendenti.

È ammesso solo il codice di agevolazione **127** riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

#### Check list di controllo

1. Verifica imponibili
2. Verifica assoggettamenti dei singoli lavoratori sulle singole pat/voci di rischio
3. Verifica correttezza inquadramento nelle 4 gestioni
4. Verifica dati presenti sulle Basi di Calcolo voci di tariffa aperte, pat aperte, date apertura/chiusura, presenza di uso auto, di personale dirigenziale, di personale impiegatizio che fa uso solo di apparecchi elettrici; eventuali lavorazioni ponderate da parte dei singoli lavoratori; accesso a cantieri
5. Valutazione circa opportunità di richiedere la riduzione del presunto (riduzioni personale, sospensioni per CIG-CIGS SOLIDARIETA' etc.)
6. Valutare attentamente posizioni cessate o aperte nell'anno, ratini versati nel corso dell'anno
7. Verifica rata acconto versata nell'anno precedente
8. Verifica regolarità contributiva (mediante richiesta DURC)
9. Verifica regolarità SSL (mediante autocertificazione datore di lavoro)
10. Controllo sconti e riduzioni, generali o individuali
11. Verifica presenza di debiti/crediti sul portale INAIL

#### IL PAGAMENTO DEL PREMIO

Il termine entro cui il pagamento deve essere effettuato è il **16 febbraio 2024**.

Oltre che in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in **quattro rate trimestrali** ai sensi della legge 449/97 e 144/1999, barrando la specifica casella della denuncia delle retribuzioni.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio "Invio telematico dichiarazione salari" qualora per l'autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in quattro rate utilizzato per l'autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.



Le scadenze delle **quattro** rate sono fisse e così suddivise:

RATE	DATA SCADENZA	COEFFICIENTI INTERESSI
1° RATA	<b>16 FEBBRAIO</b>	0
2° RATA	<b>16 MAGGIO</b>	0,00927123
3° RATA	<b>16 AGOSTO</b> differita al 20 agosto (art. 3 -quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)	0,01874849
4° RATA	<b>16 NOVEMBRE</b>	0,02822575

Ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

La guida INAIL sull'Autoliquidazione ricorda che il saldo finale a **credito** scaturito dal calcolo può essere utilizzato a compensazione di eventuali altri debiti per premi INAIL **non iscritti a ruolo**.

In riferimento a tali crediti, la compensazione potrà decorrere dal momento che il credito sia **certo**, liquido ed esigibile e sia registrato negli archivi Inail (si veda art.1, C.97, L.213/2023 - Legge di Bilancio 2024).

La menzionata Legge di Bilancio ha inoltre riscritto il comma 49/bis dell'art. 37 del d.l. n. 223/2006, e obbliga **a far data dal 01 luglio 2024**, all'utilizzo dei soli canali telematici dell'agenzia delle entrate per le compensazioni di crediti Inps e Inail, introducendo anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali superiori a 100.000 euro.

## 7. FOCUS

### 7.1. I lavoratori sportivi

A decorrere dal **1° luglio 2023**, per i **lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Dunque, la retribuzione da considerare per il calcolo del premio è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero **la retribuzione effettiva**, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

dal 1° luglio 2023		
Minimo e massimo	mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73
	annuale	euro 19.221,30 euro 35.696,70

## 7.2. Premio per scuole e istituti di formazione

La circolare INAIL n. 45/2023 del 26 ottobre rende operative le misure previste dal d.l. n. 48/2023, convertito in l. n. 85/2023. Nella tabella che segue è possibile cogliere le novità operative partendo dal confronto con la precedente normativa:

PRE	POST
<b>Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti) solo per le figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (...)</b> ».	Tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali compreso l'infortunio in itinere per tutti i docenti, parificando così il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato);</li> <li>▪ docenti a contratto; titolari di assegni o contratti di ricerca.</li> </ul>
<b>Per gli studenti la tutela era limitata solo a pochi specifici rischi; infatti, in tutte le scuole era richiesto ai genitori il contributo per polizze assicurative aggiuntive.</b>	La tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia, per tutti gli eventi che si verificano all'interno degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell'ambito delle attività programmate dagli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado (come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro).  Specifico fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimenti ai familiari di studenti vittime di incidenti mortali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, indennizzo che in precedenza era previsto solo se l'infortunio riguardava il principale percettore del reddito familiare.

Le prestazioni INAIL comprendono:

1. indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (con alcune limitazioni di soggetti e settori);
2. indennizzo del danno biologico per menomazioni dell'integrità psicofisica di almeno il 6%;
3. rendita ai superstiti;
4. cure integrative riabilitative;
5. dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia;
6. assegno di incollocabilità.

Inoltre, l'assicurazione Inail esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati ma non copre la responsabilità civile verso terzi; le scuole statali non devono attivare alcun adempimento.

La circolare precisa in breve che le scuole dell'infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l'apposito servizio online.

Di seguito una rappresentazione esatta del quadro premi sul sito dell'Inail:

### Istruzioni INAIL per le scuole NON STATALI

Esse devono:

1. effettuare autoliquidazione 2023-2024 a febbraio 2024 per le posizioni dei docenti;
2. per gli studenti Inail invierà la richiesta di premio anticipato per l'anno scolastico formativo 2023/2024 con l'indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini e delle modalità di pagamento.

L'importo è determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l'importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l'addizionale dell'1%.

Entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell'anno scolastico/accademico precedente 2022/2023 ai fini della determinazione del premio, calcolato **moltiplicando il numero degli studenti per l'importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno**

**La comunicazione va fatta tramite l'apposito servizio online Polizze scuole > Regolazione premio alunni grado.**

La circolare specifica, infine, che le scuole dell'infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l'apposito servizio online.

**Per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, le denunce di iscrizione e variazione in argomento saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.**





## Presidenza FISM Nazionale

Via della Pigna, 13/A - 00186 Roma tel.06.69870511 - 06.69873077 - fax. 06.69925248 fismnazionale@fism.net www.fism.net

Prot.n.271/23-na  
Circ.n.35/23

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Scuole dell'infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 9 novembre 2023

### Oggetto: INAIL - assicurazione alunni scuola dell'infanzia e servizi 0-6

In riferimento alla nostra Circolare n.32 del 31 ottobre scorso, si fa presente che sono in corso ulteriori verifiche, nonché interlocuzioni con i Ministeri competenti, circa l'applicabilità della norma in argomento ai nostri alunni. Allo stato, sembra ci sia poca comprensione della definizione di "sistema nazionale di istruzione" rispetto a quella di "sistema di educazione ed istruzione ai sensi dell'articolo 2 del DL. vo 65/2017".

Ciò posto, al fine di evitare che l'eventuale mancato adempimento con scadenza al prossimo 30/11 relativo alla comunicazione del numero degli alunni assicurabili porti alla irrogazione di sanzioni, consigliamo le scuole di procedere con tale comunicazione, sia pur con espressa riserva.

Allo scopo si segnala la procedura prevista al punto 3 dell'allegata circolare INAIL n. 45 del 26/10/2023.

Nello specifico:

- le scuole dell'infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l'apposito servizio online;
- In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la denuncia di iscrizione, sempre tramite l'apposito servizio online. Questa evenienza potrebbe verificarsi nel caso in cui la scuola non abbia in forza personale dipendente per effetto di esternalizzazione;
- Esclusivamente per l'anno scolastico 2023-2024, le denunce di iscrizione e variazione in argomento saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023;
- Nello spazio "note" di ciascuna denuncia è necessario inserire la seguente dicitura:

QUESTO ENTE COMUNICA CHE LA PRESENTE DENUNCIA VIENE EFFETTUATA CON RISERVA DI VERIFICA DELL' APPLICABILITA' DELL'ART. 18 LEGGE N.85 DEL 3/7/2023


Allo stato i bambini iscritti al nido ed alla sezione primavera paiono esclusi dall'obbligo assicurativo.

Appare indispensabile che ciascun Ente trasmetta questa circolare, unitamente agli allegati, al proprio studio di consulenza.

Questa FISM vi terrà informati sugli eventuali successivi sviluppi.


Cordialissimi saluti.

Responsabile Area contrattazione collettiva  
lavoro e welfare aziendale  
Cinzia Parimbelli



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



PRIMA I BAMBINI

AGIDAE

ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI  
DIPENDENTI AUTORITA' ECCLESIASTICA

*Al Presidente*

Roma, 15 novembre 2023

## COMUNICATO

*Sono pervenute numerose richieste dalle scuole associate all'AGIDAE sulla **estensione della tutela assicurativa INAIL degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione.***

*Appare, quindi, necessario precisare quanto segue.*

Con l'art. 18 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 noto come "Decreto Lavoro", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85 si è stabilito, solo per l'anno scolastico 2023/2024, di ampliare il nucleo delle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'INAIL.

Nello specifico, per l'anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: *«limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa»* (articolo 18, comma 2, lettera f). La circolare n. 45 del 26.10.2023 dell'Istituto INAIL fornisce importanti chiarimenti alla luce delle novità normative introdotte.

### **L'assicurazione pubblica obbligatoria (INAIL)**

L'assicurazione pubblica obbligatoria (quella garantita dall' INAIL), prima dell'intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

### **La copertura assicurativa INAIL per il personale scolastico**

La copertura assicurativa copre il personale docente ( anche a tempo determinato), ATA, nonché esperti esterni, assistenti ecc. e comprende tutte le attività di insegnamento, anche quelle finora escluse dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. Nelle attività degli insegnanti riconosciute dall'assicurazione INAIL rientrano anche l'attività ludico-motoria svolta dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e le attività svolte dagli insegnanti di sostegno. I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

### La copertura assicurativa INAIL per alunni e studenti

La Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 sottolinea che “La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784 della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). Sono assicurati, dunque, anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela. L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, le attività ludico sportive e altre attività parascolastiche.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro”.

### La copertura assicurativa offerta da polizze integrative

Alla luce delle novità intervenute, risulta comunque conveniente per le Scuole, sotto il profilo civilistico, continuare a stipulare adeguate polizze assicurative integrative dal momento che esse garantiscono una tutela infortunistica capace di implementare quella erogata dall’INAIL, in particolare la copertura della responsabilità civile del personale scolastico, per i danni provocati a terzi ed ai minori posti sotto la loro tutela ( l’assicurazione INAIL prevede solo il rischio infortuni).

### Adempimenti

Alla luce delle indicazioni fornite dall’art. 3 della circolare Inail n.45 del 26/10/20<sup>23</sup> a cui si rimanda per maggiore completezza, ricordiamo alle scuole che:

- ✓ entro il 30 novembre 2023 devono comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023, ai fini della determinazione del premio di regolazione. La comunicazione del numero di alunni e studenti deve essere effettuata tramite l’apposito servizio online Polizze scuole> Regolazione premio alunni.
- ✓ le scuole dell’infanzia già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la **denuncia di variazione** tramite l’apposito servizio online.
- ✓ in assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la **denuncia di iscrizione** tramite l’apposito servizio online ( questa circostanza potrebbe verificarsi nel caso in cui la scuola non abbia in forza personale dipendente per effetto di esternalizzazione di servizio).

Il Presidente Nazionale  
*P. Francesco Ciccimarra*

## LE SANZIONI

La mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo comporta una:

- sanzione amministrativa da € 125,00 a € 770,00, se l’omissione non comporta un premio inferiore al dovuto;
- sanzione amministrativa e sanzioni civili se l’omissione determina una mancata richiesta di premio.

Un’ulteriore conseguenza del mancato invio del foglio salari è anche l’impossibilità **di ottenere il DURC** “documento unico di regolarità contributiva”, (come chiarito nella circolare INAIL n. 61/2015).

## 8. IL MODELLO OT23

### 8.1. Aree di intervento e presentazione della domanda

Lo sconto per prevenzione è un beneficio contributivo importante in quanto assicura una consistente riduzione del premio Inail.

Lo sconto è peraltro vincolato **all'effettuazione di interventi ulteriori rispetto alla normativa di sicurezza** nonché ad uno **scrupoloso rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva** è dunque importante analizzare l'iter della richiesta e i punti di attenzione con un particolare focus sull'eventuale contenzioso nel caso di reiezione, nonché sugli addebiti ispettivi successivi alla concessione del beneficio, analizzandone gli effetti il rapporto al mantenimento dello sconto.

Il D.M. 12 dicembre 2000, modificato dal D.M. 3 marzo 2015, all'art. 24 prevede l'applicazione da parte dell'INAIL di una **riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro**, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Tali aziende hanno la possibilità di ottenere **uno sconto sul tasso applicato chiamato "oscillazione per prevenzione"**, riconosciuto dall'INAIL sul premio da versare.

Tale previsione viene rafforzata dall'art.23 delle modalità di applicazione delle tariffe (MAT), approvate con D.M.27/02/2019, prevedendo inoltre l'accorpamento dei modelli in un unico modello, OT23 (sostitutivo dei modelli OT20 e OT24).

L'INAIL, INFATTI, PUÒ RICONOSCERE UNA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA ALLE AZIENDE CHE HANNO REALIZZATO INTERVENTI MIGLIORATIVI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Per poter usufruire dell'agevolazione, il datore di lavoro deve essere:

- in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- in regola con le **disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

L'ultimo requisito menzionato, si intende realizzato nel caso in cui siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro, prendendo come riferimento la situazione aziendale alla data del **31 dicembre dell'anno precedente** rispetto a quello di presentazione della domanda. È necessario tenere conto dell'azienda nel suo complesso e non delle singole PAT oggetto della domanda.

La riduzione ha effetto **solo per l'anno di presentazione** della domanda e viene applicata **in sede di regolazione** del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, nella stessa misura per tutte le voci della PAT. Qualora, in qualsiasi momento, vengano a mancare i requisiti necessari per il riconoscimento della riduzione, l'INAIL procede con l'**annullamento della riduzione stessa**, con la richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e inoltre con l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL, presentando l'apposita **istanza telematica** di riduzione del tasso medio di tariffa – **modello OT/23** – entro il 28 febbraio (il 29 febbraio se bisestile) dell'anno successivo quello di effettuazione degli interventi.

A fronte di tale richiesta, INAIL risponderà positivamente o negativamente entro il termine di 120 giorni, entro cui potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione a supporto della richiesta.

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

A-3: sicurezza macchine e trattori

A-4: prevenzione del rischio elettrico

A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto

B: prevenzione del rischio stradale

C: prevenzione delle malattie professionali

C-1: prevenzione del rischio rumore

C-2: prevenzione del rischio chimico

C-3: prevenzione del rischio radon

- C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-5: promozione della salute
- C-6: prevenzione del rischio microclimatico
- D: formazione, addestramento, informazione
- E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- F: gestione delle emergenze e Dpi.

I settori di riferimento sono definiti dall'elenco visto in precedenza, dalla lettera A alla F, e ad ogni singolo intervento ricompreso nell'elenco viene attribuito un punteggio.

**Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.**

Qualora l'azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio viene calcolato per ciascuna PAT e, quindi, sarà necessario raggiungere i 100 punti in riferimento alla singola PAT. Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l'intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, è richiesta l'attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia di prevenzione, tali interventi devono essere applicati nell'azienda nel suo complesso. Perciò, il punteggio relativo a queste sezioni si intende conseguito per tutte le PAT.

## 8.2. Controlli

Dopo aver terminato l'invio della domanda e scaduto il termine del 28 febbraio, gli uffici INAIL avviano una serie di verifiche per la definizione della pratica.

I controlli seguono tre differenti step e possono essere schematizzati come segue:

1. il controllo di carattere **amministrativo**;
2. quello **formale** relativo alla documentazione afferente agli interventi effettuati;
3. quello **sostanziale** di natura tecnica effettuato dalla Consulenza Tecnica per la Salute e Sicurezza (ex Contarp) dell'istituto.

Con riferimento al **controllo amministrativo**, la prima verifica riguarda il possesso da parte del datore di lavoro del DURC: la verifica riguarda l'intera azienda, pertanto l'Inail **controlla anche gli eventuali soci che prestano attività e che sono iscritti alle gestioni previdenziali INPS.**

Ulteriore controllo riguarda **la presentazione della "Dichiarazione per benefici contributivi" all'Ispettorato territoriale del lavoro.**

Terminati questi primi controlli si procede con quelli di **natura formale**, ma anche in questa seconda fase di controllo l'Istituto verifica **la sola corrispondenza formale** fra la documentazione prodotta dal datore di lavoro e quella richiesta da Inail per comprovare la realizzazione dell'intervento migliorativo, indicata sul modello OT23.

**ATTENZIONE: la mancata produzione di un documento prescritto per attestare la realizzazione dell'intervento o di un requisito formale indispensabile del documento determina l'esito negativo del controllo formale e la conseguente reiezione della domanda.**

Tuttavia **l'istanza non può essere rigettata senza preventiva richiesta di esibizione, da parte del datore di lavoro, della prescritta documentazione mancante**, nel caso in cui sia comunque verosimile la realizzazione dell'intervento.

Qualora la richiesta dell'Istituto non venga assolta dal datore di lavoro, ciò comporta l'esito negativo del controllo formale e la conseguente reiezione della domanda, con l'indicazione delle specifiche motivazioni.

Anche la Guida alla compilazione del modulo, rilasciata dall'INAIL per il 2023, precisa che *"È facoltà sia dell'azienda che dell'Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo"* in nome della prevalenza di un principio di sostanza sul semplice esame formale.

**I controlli invece di natura sostanziale** sono operati da parte della Consulenza Tecnica per la salute e la sicurezza sono **effettuati su un campione significativo delle pratiche** e, comunque, **su quelle che vengono segnalate dagli uffici amministrativi in sede di controllo formale**.

Lo scopo dei controlli operati dalla Consulenza Tecnica consiste nell' accertare **l'effettiva realizzazione degli interventi** e per verificare l'attuazione dell'intervento sotto il profilo tecnico, l'accertamento può intervenire anche su documentazione integrativa (avente data certa precedente alla data di presentazione della domanda), esibita dal datore di lavoro o richiesta dal team che si occupa dei controlli. In sede di controllo tecnico, **la mancata realizzazione degli interventi può essere accertata attraverso l'esame tecnico della medesima documentazione** e stabilire l'annullamento della riduzione precedentemente concessa (per effetto del buon esito dei controlli amministrativo e formale).

Nel rispetto di un principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la Consulenza Tecnica può ritenere che la realizzazione dell'intervento, sotto il profilo tecnico sostanziale, sia stata adeguatamente comprovata anche da eventuali ulteriori atti, documenti o considerazioni esplicative prodotti dalla ditta in sede di contenzioso.

## 9. LA DENUNCIA DEI RISCHI E LA GESTIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI

Comunicare all'Ente assicurativo informazioni complete circa il rischio dell'attività lavorativa esercitata tenta di arginare "a monte" possibili recuperi retroattivi di premi non versati per errata classificazione tariffaria. Al riguardo, si tenga a mente che l'art. 11 del M.A.T. consente all'INAIL di accertare in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione siano errati, procedendo d'ufficio o in ispezione alle rettifiche necessarie con provvedimento motivato. Stando alle prescrizioni del secondo comma del medesimo art. 11, il predetto provvedimento deve essere comunicato al datore di lavoro ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi:

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per erronea o incompleta denuncia;
- b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto, salva la possibilità di ripetere l'indebito oggettivo ex art. 2033, Codice Civile.

Ciò sta a significare che, come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup>, fatte salve le ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, il provvedimento di variazione non potrà inficiare i periodi precedenti, sicché le variazioni decorreranno dalla data stessa dell'accertamento. Invero, in applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11, Preleggi, il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, fatte salve, per l'appunto, le sole ipotesi in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.

Quanto sopra deve, altresì, ritenersi valido anche riguardo i profili ispettivi, i cui effetti delle eventuali irregolarità classificatorie saranno oggetto di apposito provvedimento amministrativo di variazione.


Al riguardo si rammenta che eventuali contenziosi in tema di errato inquadramento o decorrenza delle variazioni intervenute possono essere oggetto di ricorso amministrativo presso l'Ente. In particolare, ai sensi

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass., sent. n. 10113/2022; Cass., Sent. n. 19979/2017.

del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, avverso i provvedimenti adottati dall'INAIL è possibile proporre istanza di revisione in sede amministrativa:

- al Presidente dell'INAIL, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, laddove il contenzioso abbia ad oggetto la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'art. 23, commi da 1 a 4 e da 6 a 8, la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie ovvero l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL nelle ipotesi di mancato assoggettamento alla classificazione INPS *ex* art. 49, legge n. 88/89;
- alla sede territoriale INAIL, avverso i provvedimenti aventi ad oggetto l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'art. 23, comma 5, ovvero l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività, ai sensi degli artt. da 19 a 25.



Entrambi i ricorsi vanno presentati con modalità telematiche entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti impugnati. Si noti che, nell'ambito del contenzioso di cui al primo punto precedente, l'Istituto assicurativo ha probabilmente introdotto l'unica modalità effettivamente efficace per la gestione stragiudiziale del contenzioso. Con la nota 31 ottobre 2007, n. 8361, infatti, è stato introdotto il tentativo obbligatorio di composizione della controversia che non consiste in una transazione dell'importo dei premi assicurativi dovuti – che peccerebbe di costituzionalità –, bensì tenta di evitare controversie giudiziarie nei casi in cui vi siano palesi errori di classificazione a carico della sede. In tal senso, al fine di elidere le diseconomie amministrative e gestionali, le commissioni istituite presso le Direzioni regionali dell'Istituto, sempreché sussistano palesi errori di valutazione, dovranno tentare di addivenire ad una composizione bonaria della lite, dando riscontro al ricorrente e consentendo allo stesso di concordare o non concordare rispetto a quanto deciso in sede locale. Pertanto, successivamente al deposito telematico del ricorso amministrativo, la Direzione Regionale, sussistendone gli estremi, proporrà al ricorrente di:

- accettare la decisione della Commissione regionale, definendo, così la vicenda con provvedimento assunto in sede di amministrazione attiva e di autotutela da parte della competente unità territoriale;
- non accettare la decisione della Commissione regionale ovvero di non riscontrare la stessa entro i termini indicati nel provvedimento, definendo così negativamente il tentativo di composizione locale e rinviare la decisione alla deliberazione del CdA INAIL.



### 9.1. Ricorsi in materia di modello OT23

Con riferimento specifico al modello OT23 si precisa che la richiesta avanzata mediante presentazione del modello OT23 produce esito (positivo o negativo) **entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, comunicato in via telematica**. La riduzione ha **effetto sulla regolazione dell'anno in corso** alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'esito dei controlli da parte dell'Istituto assicuratore **sia negativo, la richiesta viene respinta**, dandone comunicazione telematica al datore di lavoro, che potrà impugnare tale provvedimento **nel termine ordinatorio di trenta giorni**.

È utile ricordare che la competenza per il ricorso è differente a seconda che si tratti di sconto nel primo biennio o di sconto dopo i primi due anni di attività della posizione assicurativa.

Infatti l'art. 27 delle MAT prevede che *"avverso i provvedimenti dell'Inail/ riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere al Presidente dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico e del DPR n. 314/2001, ovvero presentare opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta"*.

In particolare:

1. si propone ricorso alla **sede territoriale** in relazione alla oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'art. 23 co. 5 (**primo biennio** di vita della PAT), con risposta entro 120 giorni (e con applicazione della regola del silenzio rigetto);
2. si chiede invece l'intervento del **Presidente dell'Istituto** in relazione all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'art. 23 co. da 1 a 4 e da 6 a 8 (**oscillazione post-biennio**), con risposta entro 90 giorni.

I motivi di rigetto da parte dell'INAIL sono frequentemente legati, **dal punto di vista amministrativo, all'assenza della regolarità contributiva**, mentre **dal punto di vista tecnico il provvedimento di reiezione è solitamente collegato alla inidoneità della documentazione** prodotta dal datore di lavoro in sede di richiesta.

In relazione alle richieste avanzate per il riesame di cui al punto 2 del precedente elenco, entro 90 giorni il datore di lavoro viene contattato per l'eventuale conciliazione della controversia presso la Direzione regionale INAIL competente. In questo caso, a differenza di ciò che avviene in materia di classificazione tariffaria, la proposta può essere solo di accoglimento del ricorso o di reiezione.





Successivamente a questa fase, il datore di lavoro può impugnare nuovamente l'esito e la pratica passa in trattazione alla Direzione generale ove, se si tratta di reiezione tecnica, viene nuovamente esaminata dalla Consulenza centrale.

La Consulenza Tecnica Centrale potrebbe rivedere l'esito già proposto da quella regionale e accogliere, pertanto, il ricorso.

Entro 180 giorni, il ricorso viene deciso con determina del Presidente dell'Istituto: se respinto, non vi è più possibilità di impugnazione in via amministrativa, ma sarà -eventualmente- necessario procedere rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Nota: l'art. 23 co. 8 delle MAT prevede che i requisiti richiesti in fase di accesso alla misura siano mantenuti per tutto il tempo di fruizione della riduzione; l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni, nel caso in cui verifichi il venir meno dei requisiti. In questo contesto assume pertanto grande importanza l'attività ispettiva che può essere svolta dall'Istituto; qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti, la Sede INAIL notifica l'invito a regolarizzare e la ditta dovrà sanare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito stesso (ferma restando la facoltà di presentare istanza di rateazione se ne ricorrono i presupposti secondo le disposizioni vigenti).

*A cura di Cecilia Catalano, Barbara Garbelli, Michele Siliato*